

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2351

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRASSO NICOLOSI ANNA, RUSSO SALVATORE, SPECIALE, PELLEGRINO,  
DI BENEDETTO, FALETRA, PEZZINO, FAILLA, DE PASQUALE, BUFARDECI.**

*Presentata il 14 luglio 1960*

### Mantenimento nell'impiego dei vincitori di concorsi magistrali banditi dalla Regione siciliana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte Costituzionale con decisione n. 44 del 14 luglio 1959 e n. 63 del febbraio 1960, ha dichiarato incostituzionali le leggi regionali n. 40 del 6 maggio 1955, con la quale veniva istituito un ruolo regionale di maestri in soprannumero, e n. 18 del 12 maggio 1959, con la quale si deliberavano provvidenze a favore degli idonei dei concorsi magistrali banditi dalla Regione siciliana.

Sulla base della legge n. 40 la Regione siciliana aveva provveduto a bandire concorsi magistrali per il ruolo in soprannumero — nei limiti dei posti stabiliti dalle leggi regionali e nazionali (il 10 per cento dell'organico) — ed assumeva oltre 2.000 insegnanti. In base all'altra legge n. 18 la Regione assunse nel primo anno della sua applicazione (1° ottobre 1959) alcune altre centinaia di insegnanti dichiarati idonei nei precedenti concorsi regionali.

L'incostituzionalità delle due leggi, dichiarata dalla Corte Costituzionale dopo tre anni dall'espletamento dei concorsi, annullando tutte le assunzioni fatte e quelle da fare per la legge n. 18, produrrebbe un incalcolabile danno non solo per i 3.000 maestri assunti in ruolo, ma anche per quelli — molto più numerosi — che in questi concorsi hanno conseguito titoli di idoneità all'inse-

gnamento. Questi maestri hanno la coscienza di avere sostenuto prove di esame regolari e difficili, alla stessa stregua dei loro colleghi che hanno affrontato gli stessi concorsi nel resto del territorio nazionale, né potrebbero accettarne tranquillamente una presunta nullità.

L'incostituzionalità delle leggi regionali di cui trattasi è stata infatti decisa non per vizi giuridici o di procedura in essi riscontrati, ma per la mancanza delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione.

La stessa Corte Costituzionale decidendo l'incostituzionalità delle leggi sopracitate, non ha mancato di tener presente la situazione degli insegnanti colpiti dalle conseguenze della sua decisione e nella sentenza n. 44 esplicitamente esorta gli organi competenti dello Stato e della Regione ad affrontare i provvedimenti idonei a fronteggiare tale situazione determinata dalla scarsa chiarezza che per più di un decennio ha improntato i loro rapporti.

Nello spirito di tale suggerimento la presente proposta di legge intende assicurare agli insegnanti colpiti la continuità del servizio nel periodo, non certo brevissimo, durante il quale gli organi competenti definiranno le norme di attuazione dello Statuto Speciale in sì delicata materia.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Sino a quando gli organi competenti dello Stato e della Regione siciliana non avranno definito le norme di attuazione dello Statuto Regionale in materia di pubblica istruzione, gli insegnanti elementari assunti in ruolo in seguito a concorsi banditi dalla Regione resteranno in servizio e la loro posizione continuerà ad essere regolata dalle norme in vigore sullo stato giuridico ed economico degli insegnanti.

### ART. 2.

I concorsi regionali siciliani in soprannumero banditi con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956, e n. 706 del 27 aprile 1957, vengono riportati alle norme generali dei corrispondenti bandi ministeriali, fermi restando i diritti acquisiti dagli insegnanti già immessi nei ruoli in virtù dei suaccennati concorsi.